



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 del Reg. Data 08/04/2021	OGGETTO:	APPROVAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI E TARSIA.
----------------------------------	----------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, fatto l'appello nominale risultano:

1	AMERUSO Roberto	Presente	7	SCAGLIONE Gianclaudio	Assente
2	BARONE Cristian	Presente	8	SCAROLA Sara	Presente
3	CANNIZZARO Roberto	Assente	9	SPOSATO Matteo	Presente
4	CETRARO Marco	Presente	10	AFFLISIO Cosimo	Presente
5	IDA Luigi Francesco	Presente	11	SERRAGO Roberto	Presente
6	IUSI Gianfranco	Assente			
Presenti N. 8			Assenti N. 3		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto AMERUSO nella sua qualità di Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Oriana Avallone con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. A), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sindaco procede ad esporre brevemente il secondo argomento all'ordine del giorno spiegando che sulla strada già intrapresa dei rapporti di colleganza con il Comune di Terranova da Sibari, l'Amministrazione abbia voluto procedere alla convenzione dell'ufficio di segreteria comunale. Constatato che non ci sono interventi, procede alla votazione.

Tutti i presenti favorevoli. La proposta è approvata all'unanimità. Identica votazione per l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di CC n. 3 dell'11/03/2021 del Comune di Terranova è stata approvata la Gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Terranova da Sibari e Tarsia acquisita al prot. 2284 dell'Ente in data 31/03/2021;

VISTO:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e l'art. 10 del DPR 465/97 "Regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali" che prevedono la possibilità, per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10 del DPR 465/97 prevede altresì che le convenzioni "..... stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie";

VISTA la deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio Nazionale di Amministrazione ha disposto che: *“L’istituto della convenzione, (...) costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell’amministrazioni comunali interessate, l’effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario”*;

CONSIDERATO che è intendimento di questo Comune gestire il servizio di segreteria generale in regime di convenzione con un altro Ente, allo scopo di conseguire economie attraverso la riduzione delle spese di personale, pur sempre garantendo l’efficiente organizzazione del servizio medesimo disponendo di adeguate professionalità;

CONSIDERATO che si è dato avvio al procedimento per addivenire all’istituzione del servizio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di TERRANOVA DA SIBARI (CS), che sarà individuato quale Ente capofila, e TARSIA (CS);

DATO ATTO che i Comuni *de quibus* aderiscono alla ipotesi di istituire il servizio di Segreteria Comunale convenzionata, dichiarando col presente provvedimento la propria disponibilità a che:

- a) il Comune di TERRANOVA DA SIBARI rivesta la qualifica di Ente capofila;
- b) il Comune di TERRANOVA DA SIBARI anticipi la competente retribuzione ed il comune di TARSIA provveda mensilmente al relativo rimborso;
- c) il tempo lavoro, contrattualmente previsto, e i costi della retribuzione complessiva spettante al Segretario Comunale, compresa la maggiorazione del 25%, siano ripartiti fra i Comuni nelle seguenti misure:
 - **il 50% a carico del Comune di TERRANOVA DA SIBARI;**
 - **il 50% a carico del Comune di TARSIA;**
- d) le competenze retributive, gravanti sugli enti convenzionati ed **anticipate dal Comune Capofila**, saranno oggetto di rimborso secondo le modalità temporali previste nello schema di convenzione.

DATO ATTO CHE:

- **la convenzione avrà decorrenza dalla data fissata con il decreto sindacale di nomina del Segretario Generale della convenzione da parte del Sindaco di TERRANOVA DA SIBARI ;**
- **il Comune capofila è TERRANOVA DA SIBARI ;**
- **le spese di funzionamento saranno ripartite fra i due Comuni in proporzione all’orario di servizio e precisamente al 50%.**

CONFERMATO, inoltre, che la gestione associata del servizio, con la predetta articolazione, consente comunque di razionalizzare la spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario Generale, nonché di conseguire un consistente e significativo contenimento della stessa, nel rispetto dei relativi vincoli e nel rispetto del principio di adeguatezza, in termini temporali, della prestazione lavorativa richiesta, rispetto ai programmi, alle azioni e ai progetti di questa amministrazione;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi, il quale per l'appunto prevede la ripartizione del tempo lavoro e degli oneri retributivi fra i due Enti interessati nella misura prima specificata con attribuzione al Comune di fascia B - TERRANOVA DA SIBARI - del ruolo di capofila della convenzione;

RITENUTO, pertanto, poter e dover disporre l'istituzione del servizio di segreteria comunale convenzionata tra i due Comuni, **con approvazione, altresì dello schema di convenzione che dovrà successivamente essere sottoscritto** (in allegato);

DATO ATTO che i Comuni *de quibus* distano pochi chilometri l'uno dall'altro e ricadono nell'ambito territoriale della stessa Regione e della stessa Provincia;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 04.12.1997 n. 465 e ss.mm.ii.;
- il C.C.N.L. del Segretario Comunale e Provinciale sottoscritto in data 16 maggio 2001 e ss. mm.ii.;
- lo schema di convenzione aggiornato con il quale vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie per la gestione del servizio in oggetto, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Con voti espressi nei modi di legge all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **ISTITUIRE**, per le ragioni meglio espresse in narrativa, il servizio di Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di TERRANOVA DA SIBARI (CS), Ente capofila, e TARSIA (CS), in conformità all'allegato schema di convenzione, e altresì stabilire che il Segretario Comunale sarà presente **per il 50%** del proprio tempo lavoro presso il **Comune di TERRANOVA DA SIBARI**, per **il 50%** del proprio tempo lavoro presso il **Comune di TARSIA**, comunque garantendosi l'assistenza alle sedute di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, e conseguentemente ripartire le spese relative al trattamento economico in ragione della definita distribuzione del tempo lavoro;
2. **DARE ATTO** che il Comune di TERRANOVA DI SIBARI assume la funzione di Comune Capo-Convenzione;
3. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A);
4. **STABILIRE** che l'accordo convenzionato si perfezionerà con l'esecutività delle rispettive delibere e diverrà operativo dopo il prescritto *nulla osta* da parte della Prefettura di Catanzaro, ex Agenzia Regionale Calabria per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
5. **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l'adozione degli atti gestionali in ordine all'impegno economico sul redigendo bilancio di previsione;

con separata votazione resa all'unanimità dei presenti

DELIBERA

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI IN PROVINCIA DI COSENZA E IL COMUNE DI TARSIA IN PROVINCIA DI COSENZA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di **TERRANOVA DA SIBARI**, P. IVA 94007720785 (Classe III), legalmente rappresentato dal Sindaco Luigi LIRANGI ed il Comune di **TARSIA**, P. IVA 01515200788 (Classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto AMERUSO

Premesso che:

- *l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P. .R. 4 Dicembre 1997, N° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l' esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;*
- *i Comuni di **Terranova da Sibari** e di **Tarsia**, i quali distano tra loro 10,5 km circa e contano rispettivamente n. 4883 e n. 1958 abitanti, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di _____ n. _____ del _____ e dalla deliberazione consiliare del Comune di _____ n. _____ del _____ entrambe immediatamente esecutive ai sensi della legge ed allegate alla presente;*
- *ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazione, intervengono per stipulare il presente atto.*

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 1 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

I Comuni di Terranova da Sibari (classe III) e Tarsia (classe IV), ai fini dell' attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

Il Comune di TERRANOVA DA SIBARI assume la veste di capo convenzione. La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco di TARSIA, cui vanno comunicati i singoli atti adottati. Competono al Comune di Terranova da Sibari, ai sensi delle vigenti disposizioni spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere pareri e valutazioni sull'attività svolta dal segretario comunale.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione, gli Enti prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria. Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso entrambi i Comuni, di regola con tre giorni settimanali a **TERRANOVA DA SIBARI (lunedì, mercoledì e parte del giovedì)** e **tre giorni a TARSIA (martedì, venerdì e parte del giovedì)**, salvo diverse esigenze previamente concordate. In ogni caso il calendario dei giorni è stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al **25% della retribuzione complessiva** in godimento ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali. Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio per recarsi nello stesso giorno dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida **a partire dalla data di assunzione in servizio del segretario nella segreteria convenzionata** e fino a diversa volontà delle Amministrazioni.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di TARSIA, nelle modalità previste dall'art. 5, in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

La convenzione potrà essere sciolta per una delle seguenti cause:

1. **scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le Amministrazioni;
2. **recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

E' riconosciuta al segretario titolare della sede di segreteria convenzionata la facoltà di definire d'intesa con i Sindaci in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione intenda essere nominato, ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente Capofila provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale e al recupero delle spese a carico del Comune di TARSIA.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione: **50%.**

Il Comune di Terranova da Sibari, ente capofila, provvederà al pagamento degli assegni stipendiali oltre ad indennità aggiuntive, se dovute, al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà trimestralmente le quote di concorso a proprio carico al Comune di Terranova da Sibari. Il Comune capo convenzione imputerà tra gli oneri da ripartire anche l'indennità di risultato riconosciuta, le spese relative alla partecipazione a corsi, seminari di studi e convegni.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal segretario, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

ART 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte in ciascun Comune dal Vice Segretario nominato dal rispettivo Sindaco o da altro Segretario incaricato. In mancanza del vicesegretario, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco del Comune capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 8 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Si da atto che gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del segretario presso la sede di segreteria convenzionata, assegnato con provvedimento della Prefettura di Catanzaro ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di TERRANOVA DA SIBARI

Il Sindaco del Comune di TARSIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad oggetto “APPROVAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI E TARSIA.” (art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime Parere Favorevole
Tarsia, li 08/04/2021

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Maria Teresa Laino

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime Parere Favorevole
Tarsia, li 08/04/2021

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Manlio Nardi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

F.TO avv. Roberto Ameruso

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott.ssa Oriana AVALLONE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tarsia, li 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Oriana AVALLONE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 15/04/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, li 15/04/2021

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Maria Teresa Laino

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)